

## Integrazione del Modello Organizzativo Gestionale

D.lgs. 231/2001 Parte Quinta REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E .RECANTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 BIS DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 E DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 (DECRETO WHISTLEBLOWING)

1. Oggetto del regolamento: Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della disciplina di cui D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019," riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. Decreto Whistleblowing).

### 2. Ambito di applicazione

2.1. Le norme di tutela del D.lgs. 24/20023 si applicano:

2.1.1. alle segnalazioni interne delle informazioni sulle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di violazione del Modello organizzativo gestionale (MOG) dell'Ente, che non rientrano nelle fattispecie di violazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 24/2023;

2.1.2. alle segnalazioni interne o esterne o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 24/2023, ossia:

**b1)** sugli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato decreto n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori:

appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, c. 1, lett. a, n. 3);

**b2)** sugli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 2, c. 1, lett a, n. 4);

**b3)** sugli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, c. 1, lett. a, n. 5); **b4)** sugli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati, ossia a quelli di cui all'art. 2, c. 1, lett. a, nn. 3, 4 e 5 (art. 2, c. 1, lett. a, n. 6).

2.2. Le disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del presente regolamento si applicano, per quanto concerne SIM-PATIA soggetto privato, alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria

o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

2.2.1. i lavoratori subordinati della Cooperativa, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

2.2.2. i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Cooperativa;

2.2.3. i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Cooperativa che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

2.2.4. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa;

2.2.5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Cooperativa;

2.2.6. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Cooperativa.

2.3. La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

2.3.1. quando il rapporto giuridico di cui al precedente comma 2.2 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

2.3.2. durante il periodo di prova;

2.3.3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2.4. Le misure di protezione di cui al capo III del D.lgs. 24/2023 si applicano anche: 2.4.1. ai facilitatori, ossia le persone fisiche che assistono le persone segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

2.4.2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

2.4.3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

2.4.4. agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **3. Organo di gestione dei canali di segnalazione interna**

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata all'Organismo di vigilanza e controllo ex D.lgs. 231/2001 (OdV) della Cooperativa, che si avvale del supporto segretariale individuato dalla Cooperativa. Nel caso in cui una segnalazione venga inviata ad un soggetto o canale diverso da quello individuato dalla Cooperativa, chi la riceve deve entro sette giorni dal ricevimento trasmetterla alla segreteria dell'OdV dando contestualmente notizia della trasmissione al segnalante.

### **4. Canali di segnalazione interna**

4.1. SIM-PATIA, in virtù di quanto previsto dal D. lgs. 231/2001 e dal D.lgs. 24/2023, ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

4.1.1. - in forma scritta tramite la posta elettronica all'indirizzo email dell'Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/01 e alla sua segreteria: [odv@sim-patia.it](mailto:odv@sim-patia.it)

4.1.2. in forma scritta tramite posta ordinaria in busta chiusa indirizzata a "SIM-PATIA Coop. Soc. ONLUS— Segreteria dell'Organismo di Vigilanza", Via Parini, 180 22070 Valmorea, senza indicazione del mittente;

4.1.3. in forma orale tramite la linea telefonica al numero 031 806030 chiedendo della segreteria dell'OdV ;

4.1.4. in forma orale tramite un incontro diretto, previo appuntamento da concordarsi con la segreteria dell'OdV.

Le suddette forme di segnalazione interna restano in vigore fino all'eventuale adozione di apposita piattaforma telematica per le segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, c. 1, D.lgs. 24/2023.

La segreteria, una volta ricevute le segnalazioni, le trasmette ai membri dell'OdV.

4.2. La persona segnalante può comunicare informazioni, compresi i fondati sospetti, sulle violazioni di cui al punto 2.1, tramite i canali di segnalazione interna di cui sopra dando evidenza del fatto, commissivo o omissivo, o atto specifico che ritengono rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, alla violazione del MOG, agli altri illeciti di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nn. 3- 6). Nello specifico si chiede di fornire le seguenti informazioni: - nome e cognome della persona segnalante a meno che si tratti di segnalazione anonima; - data, luogo e modalità in cui è accaduto il fatto; - ufficio o settore coinvolto; - nome e cognome della persona segnalata; - tipologia di violazione commessa in relazione ai reati individuati nel MOG, alla violazione delle sue prescrizioni, alle altre ipotesi di illecito di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), nn. 3-6). - eventuale documentazione.

4.3. Per le segnalazioni effettuate con linea telefonica non registrata, la Segreteria dell'OdV provvede a documentarle per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione, sottoponendolo alla persona segnalante per verificare, rettificare e confermarne il contenuto mediante propria sottoscrizione;

4.4. Le segnalazioni effettuate, su richiesta del segnalante, oralmente nel corso di un incontro con la segreteria dell'OdV, sono documentate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4.5. Le informazioni, compresi i fondati sospetti, devono riguardare le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 0 2, del D.lgs. 24/2023, come sopra riportate, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Si applicano le condizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. 23/2024 per la protezione della persona segnalante, e in particolare che sussista fondato motivo di ritenere che le informazioni siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo di cui all'art. 1 del D.lgs. 24/2023, come sopra riportato e che si siano rispettate le procedure di cui al capo II del D.lgs. 24/2023.

## **5. Gestione dei canali di segnalazione interna**

5.1. L'OdV che, per il tramite della sua segreteria, riceve una delle segnalazioni di cui al punto 4, provvede:

5.1.1. a rilasciare, per il tramite della segreteria dell'OdV, alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e contestualmente fornire l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016;

5.1.2. a mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

5.1.3. a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

5.1.4. a fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

5.1.5. a mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. La Cooperativa dovrà rendere tali informazioni facilmente visibili nei luoghi di lavoro e darne opportuna informativa ai soggetti che intrattengono con la Cooperativa dei rapporti giuridici nonché pubblicarle sul proprio sito internet in una sezione dedicata.

5.2. Una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV valuta che sia regolarmente acquisita e che non sia manifestamente infondata o estranea all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 24/2023 e al punto 2 del presente regolamento, dandone comunicazione al segnalante in caso di inammissibilità per le predette ragioni. Ove sia ammessa, l'OdV provvede a inviarla, unitamente a una propria relazione con la quale espone la ricostruzione dei fatti che, a una prima sommaria istruttoria, ha potuto verificare, all'organo della Cooperativa competente ad assumere le relative decisioni in merito alla segnalazione ricevuta, il quale informerà l'OdV delle determinazioni assunte o i procedimenti disciplinari avviati nel rispetto del termine di riscontro di cui al precedente punto.

## **6. Conservazione delle segnalazioni**

La conservazione delle segnalazioni potrà svolgersi per massimo cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **7. Canali di segnalazione esterna**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, per il cui accesso, relative modalità e procedura si rinvia agli artt. 5-9 del D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida che saranno adottate ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 24/2023

## **8. Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal D.lgs. 24/2023, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725, nel rispetto delle disposizioni specifiche dettate dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023.

## **9. Obbligo di riservatezza sulle segnalazioni e tutela del soggetto segnalante.**

9.1 Le segnalazioni sulle violazioni di cui alla presente procedura non possono essere utilizzate oltre quanto è necessario per dare seguito alle stesse.

9.2 È vietato rivelare l'identità o qualsiasi altra informazione della persona segnalante, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

9.3 Le persone che fungono da organo deputato alla gestione delle segnalazioni devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 24 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9.1.4. Tutti i soggetti coinvolti a

qualunque titolo nella segnalazione o nella gestione della stessa deve mantenere la riservatezza sulle informazioni e l'identità delle persone coinvolte.

9.4 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 9.2.

9.5. Procedimenti disciplinari

9.5.1. Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

9.5.2. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9.5.3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, nel caso in cui si proceda alla rivelazione dei dati riservati, occorre dare avviso alla persona segnalante, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

9.6. Divieto di ritorsione:

9.6.1. Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione, tale intendendosi qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, realizzato nelle fattispecie elencate nell'art. 14, c. 4, del D.lgs. 24/2023: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione delle formazioni o qualsiasi restrizione all'accesso alla stessa; note di merito negative o referenze negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; 'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; 'annullamento di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

9.6.2. Le persone segnalanti che ritengono di aver subito ritorsioni possono comunicarlo ad ANAC, ai fini della protezione prevista dall'art. 19 del D.lgs. 24/2023. 9.4. Limitazioni di responsabilità Si applicano le limitazioni di responsabilità previste dall'art. 20 del D.lgs. 24/2023.

## **10. Norma finale**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme del D.lgs. n. 24/2023, nonché il D. lgs. 131/2001, il MOG, Codice etico comportamentale, sistema disciplinare con la sua introduzione da parte

della L. 179/2017 era stato previsto che i Modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001 (anche Decreto) dovessero obbligatoriamente prevedere uno o più canali per sottoporre segnalazioni circostanziate di condotte illecite, ritenute rilevanti ai sensi del Decreto stesso, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello.

Questo quadro normativo si è rinnovato dopo l'approvazione del Decreto Legislativo n: 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, de/ 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni de/ diritto dell'Unione e retante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*"

Fra le principali novità previste dalla Direttiva si segnala:

1.*l'ampliamento dell'ambito di applicazione*: anche se molte delle categorie individuate dalla Direttiva coincidono — in buona parte — con i C.d. reati 231 (ad es.: riciclaggio, tutela dell'ambiente, appalti pubblici), le segnalazioni potranno avere ad oggetto anche le violazioni del diritto comunitario, ad esempio in tema di sicurezza dei trasporti, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali, sicurezza e conformità dei prodotti e degli alimenti;

2.*l'obbligo di istituire un canale informatico* specifico e riservato all'invio di segnalazioni per tutti i soggetti giuridici del settore privato, a prescindere dall'adozione o meno di un Modello Organizzativo;

3.*l'obbligo* — oggi non presente nel nostro ordinamento — di dar seguito alle segnalazioni che risultino fondate e conformi al decreto (sotto l'aspetto, in particolare, delle modalità di presentazione e delle violazioni che ne possono formare oggetto), nonché di riesaminare le procedure implementate periodicamente, almeno con cadenza triennale;

4.*l'ampliamento* del novero dei soggetti considerabili potenziali segnalanti: oltre ai lavoratori (apicali e subordinati), la Direttiva considera anche gli azionisti (per la Cooperativa tutti i soci) e i componenti degli organi di governance e di controllo, gli ex dipendenti e collaboratori, i soggetti ancora non assunti (che partecipino, ad esempio, a processi di selezione), i "facilitatori" (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), i tirocinanti, i volontari, i colleghi e persino i parenti del segnalante;

5.le segnalazioni potranno anche essere orali e inoltrate attraverso linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole;

6.*l'obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne* a tutela del whistleblower che prevedano:

6.1canali di segnalazioni sicuri;

6.2un avviso al segnalante dell'avvenuta ricezione della sua segnalazione entro sette giorni dal ricevimento della stessa;

6.3la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione, dando riscontro entro un termine ragionevole, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione oppure dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della stessa;

6.4informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.

SIM-PATIA ha quindi provveduto, anche sulla base del proprio modello organizzativo a:

1. definire la governance del processo di gestione delle segnalazioni, individuando e valutando idonee soluzioni organizzative; definire le modalità operative in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni;
2. predisporre policy e procedure specifiche;
3. implementare la formazione in tema whist/eblowing;
4. regolamentare il processo di analisi e gestione delle segnalazioni ricevute;
5. assicurare la compliance in tema di trattamento dei dati personali (integrazione dell'informativa privacy e del registrare dei trattamenti, nomina ad autorizzato del trattamento, etc.)

Alla luce di quanto sopra:

1. Le segnalazioni ricevute, sia su apposita piattaforma telematica (<https://tenx.eu/tenx/mo?uid=ce3ab96e-f54d-49dd-b966-e9beec7a756e>) che nelle forme sotto citate, sono inviate direttamente all'Organismo di Vigilanza presente presso la Cooperativa in applicazione delle vigenti normative;
2. Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti di supporto possono essere inviate tramite:
  - 2.1 posta elettronica esclusivamente all'indirizzo: [odv@sim-patia.it](mailto:odv@sim-patia.it) il cui accesso è riservato solo al personale amministrativo addetto alle funzioni di Segretario dello stesso O.d.V. e ai membri dello stesso Organismo;
  - 2.2 posta ordinaria con Raccomandata Ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Sim-patia Soc.Coop.Soc. — Organismo di vigilanza — Via Parini, 180 22070 Valmorea;
  - 2.3 Telefonicamente al numero di telefono 031.806030 chiedendo di parlare con l'Organismo di Vigilanza. In questo caso il segnalante parlerà direttamente, se in servizio, con il personale amministrativo addetto alle funzioni di Segretario dello stesso O.d.V. o, qualora non in servizio, verrà ricontattato entro 5 giorni lavorativi dallo stesso Segretario dell'O.d.V. .

I canali sopra indicati garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa comunicazione.

La gestione della segnalazione interna è affidata esclusivamente all' O.d.V. dell'Ente.

Indipendentemente dai canali utilizzati per le segnalazioni, è previsto che le stesse vengano gestite dall'Organismo di Vigilanza dell'Ente ( O.d.v), composto da membri esterni all'Ente, indipendente ed autonomo, in grado di offrire adeguate garanzie di riservatezza e protezione dei dati- quale soggetto responsabile della gestione della segnalazione-.

Le segnalazioni che invierete saranno gestite in modo da garantire la massima tutela di coloro che invieranno comunicazioni o richieste di informazioni e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia di tutela dei dati personali. Le informazioni che fornirete saranno gestite per garantire la massima tutela del segnalante e, se richiesto, gestite in modo completamente anonimo.